



TRIBUNALE DI VERONA

17.4 LUG. 2022

SEZIONE FALLIMENTARE



PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI - O.D.C.E.C. DI VERONA

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, LEGGE N. 3/2012

1-PREMESSE

Il sottoscritto, TOMMASI ARMIDO DANIELE, codice fiscale TMMRDD62M23L781V, nato a Verona (VR), il 23.08.1962, residente in _____ trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 12.11.2020 ha depositato presso l'O.C.C. - ODCEC di Verona, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 17.11.2020 il referente dell'O.C.C. - O.D.C.E.C. di Verona _____, ha nominato quale professionista incaricato, ex art. 15 - comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, il rag. Paolo Debortoli che ha accettato l'incarico (all.1). Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, il sottoscritto ha predisposto la presente proposta di Accordo per la composizione della


1. 

crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal professionista incaricato dall'O.C.C.

Di seguito, è illustrato la proposta di Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, I comma, L. 3/2012.

2- REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;


b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;

e) ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, l'istante ha predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che è stata sottoposta al nominato O.C.C. per gli adempimenti di legge.


2

data 17.03.2005, subito dopo aver assunto, formalmente e "solo sulla carta", la carica di amministratore unico della "Neam spa", rilasciai una delega generale a favore di mio suocero, che avrebbe permesso al medesimo di continuare ad essere, di fatto il vero ed unico amministratore della società, operando con le banche e quanti altri.

Tra le operazioni che mi fu riferito di effettuare vi è anche quella oggetto del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, che rappresenta l'origine del debito che ad oggi mi porto dietro.


Nello specifico la società Neam Spa necessitava di avere un affidamento di circa € 2.000.000,00 per sostenere la propria attività.

L'Istituto di credito "Banca del Cividale Spa", con la quale operava la società, aveva fornito la propria disponibilità a concedere dette linee di credito unicamente acquistando e concedendo in garanzia alla medesima titoli di certa "Nord Est Banca Spa" (società non quotata) per l'importo di euro 1.790.000,00.

A causa di un vincolo statutario di questa società non era possibile acquistare più del 4% dell'intero capitale della "Nord Est Banca Spa" da un unico soggetto, ragion per cui hanno "nominalmente" intestato al ricorrente le azioni che esuberavano tale quota.

Riassumendo, il numero totale delle quote da acquistare era pari a 150.000 per un controvalore in euro pari a 1.789.500,00. Visto e considerato il limite statutario della "Nord Est Banca Spa", 120.000 (pari al 4%) sono state acquistate ed intestate dalla società Neam Spa e le rimanenti 30.000 al ricorrente.

Si precisa che tale intestazione è stata effettuata esclusivamente per tale motivo ed il pagamento delle quote intestate al ricorrente è stato effettuato direttamente dalla Neam Spa.



La società Neam Spa è stata messa in mora dalla Banca del Cividale, la quale ha anche provveduto ad escutere le garanzie fideiussorie, in primis le quote della Nord Est Banca Spa.

La società Neam Spa, trasformata in S.a.s., è stata dichiarata fallita nel mese di maggio 2006.

L'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette per gli anni 2003 e 2004, avvisi basati sull'applicazione del c.d. "redditometro" e perciò fondati sulla presunzione di non congruità dei redditi dichiarati nel triennio 2003-2005 rispetto alla manifesta capacità di spesa.



Al sottoscritto veniva, quindi, rideterminato il reddito in via sintetica ma si precisa che la provvista finanziaria per tale operazione non era di provenienza personale, bensì di terzi. Addirittura non è neanche mai stata in possesso del ricorrente in quanto il pagamento delle azioni è stato effettuato direttamente dalla società Neam Spa alla società Fingestim Spa.

Altro elemento rilevato dall'Agenzia delle Entrate, utilizzato per la determinazione sintetica del reddito, è riferito ad un'autovettura, la quale però era oggetto di contratto di leasing intestato alla società, il ricorrente era l'utilizzatore, e la Neam Spa ne sosteneva direttamente tutte le spese.

Tale vicenda giudiziaria si è conclusa a sfavore del sottoscritto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale (sent. n. 58/3/10 dep. il 26.03.2010 (all. 2)) sia dalla Commissione Tributaria Regionale (sent. 49/21/11 (all. 3)).

Da quel momento la mia situazione economica si è aggravata definitivamente e non sono più stato in grado di fare fronte ai debiti.

4- SITUAZIONE DEBITORIA


5 

La situazione debitoria del sottoscritto ammonta a **complessivi euro 468.175,30**, tutto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni come dalla stessa certificato in data 20.05.2022 di cui euro 346.239,00 in privilegio ed euro 121.936,30 in chirografo (all. 4).

Il debito è così composto:

Imposta residuo scaduto	euro 307.573,26
Interessi di mora	euro 118.384,85
Oneri di riscossione	euro 37.685,05
Diritti di notifica	euro 58,67
Spese tabellari	euro 4.473,47

I tributi richiesti si riferiscono a IVA e accessori, diritti CCIAA, tassa automobilistica, IRPEF e addizionali comunali e regionali, contravvenzioni codice della strada, contributi IVS e somme aggiuntive, e relativi accessori.

Di seguito si espongono i crediti in ordine di privilegio.

CHIROGRAFO	PRIVILEGIO	GRADO	ART.	NOTE
121.936,30	27.485,54	1	RN0084	artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.
	694,36	8	RN0090	artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)
	153.595,59	18	RN0078	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.
	164.298,20	19	RN0080	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.
	159,45	20	RN0147	artt. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.
	5,86	20	RN0148	artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.
121.936,30	346.239,00			
	468.175,30			

Documen Anub Daniele
Serita Antonelli

Si specifica che in data 13.03.2015 Equitalia Nord Spa mi ha notificato atto di pignoramento presso terzi (Taxi Blu NCC Srl) (vedasi paragrafo n. 5) per un debito complessivo di euro.302.310,29 (all. 5).

Tale pignoramento ha comportato un prelievo mensile di 20,00 dallo stipendio che tutt'oggi viene versato dal datore di lavoro.

Non risultano altri debiti nei confronti di altri soggetti.

5 - SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi.

SITUAZIONE FAMILIARE

A seguito delle vicende descritte nel paragrafo 4 sono iniziati i problemi famigliari e coniugali in quanto tale situazione mi ha messo in ginocchio dal punto di vista lavorativo, economico e psicologico.

La situazione famigliare diveniva sempre più grave fino ad arrivare alla separazione con mia moglie e l'allontanamento dalla casa coniugale.

Attualmente il sottoscritto risulta separato con 2 figlie ormai maggiorenni:

La prima nata il [] e [] nata il [] : entrambe conviventi con la madre presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima e per la quale la stessa continua a pagare il mutuo.

Si allega la dichiarazione dell'ex moglie in merito all'estraneità di qualsivoglia credito nei miei confronti (all. 6).

Trovandomi senza un lavoro, senza beni di proprietà e con un debito così alto da pagare, mi sono dovuto rivolgere a mia zia, l'unico famigliare in grado di aiutarmi.

Mia zia che all'epoca viveva da sola, mi ha dato un alloggio dove tutt'ora vivo e risiedo.

Domenico Antonio Daniele
7
Dottore Daniele

Dopo poco tempo si è unita a noi anche mia cugina divorziata con i due bambini.

Pertanto, nel certificato di stato di famiglia risultano oltre a me, mia zia, mia cugina e i suoi due figli (all. 7).



In questo modo non ho dovuto provvedere alle spese di vito e alloggio e la maggior parte di queste spese vengono sostenute da mia zia e da mia cugina come si evince dalla dichiarazione rilasciata da quest'ultima e dalla copia delle bollette a lei intestate (all. 8).

SITUAZIONE ECONOMICA

Di seguito si elencano gli importi percepiti a titolo di retribuzione per lavoro dipendente negli ultimi 5 anni:

- Modello PF 2018 (anno 2017) redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 4.417,00 lordi (all. 9);
- Modello PF 2019 (anno 2018) redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 6.946,00 lordi (all. 10);
- CU2020 (anno 2019) redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 6.442,99 lordi (all. 11);
- CU2021 (anno 2020) redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 4.631,43 lordi percepiti dal datore di lavoro + CU 2021 (anno 2020) per euro 1.779,03 lordi percepiti dall'INPS come da normativa relativa all'emergenza sanitaria (all. 12);
- CU2022 (anno 2021) redditi di lavoro dipendente e assimilati per euro 3.975,97 lordi (all. 13).

Le spese correnti necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente assorbono completamente il modestissimo stipendio che percepisco, anzi, in alcuni casi non sono sufficienti a coprire le necessità di vita quotidiana.


8 

Per questo motivo, mia zia ha coperto quasi totalmente le spese di casa che non riesco a sostenere con il mio contributo.

ATTIVO

L'attivo è composto da:



- retribuzione derivante dal rapporto di lavoro dipendente;
- T.F.R.;
- 51 % quota partecipazione in Neam Nautica Srl;
- 1% quota partecipazione in Centro Autoservizi Taxiblu NCC Srl;
- azioni di Banca Popolare di Cividale SCPA;
- carta PostaPay generalmente a saldo zero che viene caricata esclusivamente per piccoli acquisti online.

Retribuzione per lavoro dipendente – il sottoscritto svolge l'attività di autista presso la società Centro Autoservizi Taxiblu NCC Srl, con sede legale in Verona, via Cesare dal Fabbro n. 2, codice fiscale e partita iva 03815000231 con contratto a tempo indeterminato in forza dal 01.11.2014.

La retribuzione mensile ammonta a circa 300,00 euro netti mensili di cui euro 20,00 pignorati da Equitalia Nord Spa (vedasi dettaglio redditi al punto precedente).

T.F.R. – importo maturato in data 31.12.2021 pari ad euro 4.361,87 lordi come risulta dalla Certificazione Unica 2022 (vedasi allegato 13).

Quota di partecipazione in Neam Nautica Srl (c.f. 03537000238) (51%) - trattasi di società aperta nel 2005 di cui il sottoscritto è stato nominato amministratore unico con atto del 05.10.2005.


9 

Si precisa che questa società è da sempre inattiva e, pertanto, è intenzione del sottoscritto procedere alla cessazione della stessa, al momento trascurato per impossibilità di sostenere le spese legate all'operazione.

Pertanto, non sono mai stati depositati bilanci e/o dichiarazioni fiscali (all. 14).

Tale quota non presenta alcun valore economico da poter mettere a disposizione della massa creditoria.

Quota di partecipazione in Centro Autoservizi Taxiblu NCC Srl (c.f. 03815000231) (1%)

- trattasi della società di cui il sottoscritto è socio di minoranza, mentre l'altra partecipazione pari al 99% è intestata alla ex moglie



Attualmente il valore della quota è nullo in quanto gli ultimi esercizi si sono conclusi come segue:

- al 31.12.2021 in utile per 1.266,00 (all. 16);
- al 31.12.2020 in perdita per euro 48.234,79 (all. 17);
- al 31.12.2019 in utile per euro 565,00 (all. 18)
- al 31.12.2018 in utile per euro 2.627,00 (all. 19)

Come si evince dallo stato patrimoniale, le immobilizzazioni sono composte nella maggior parte dalle autovetture che costituiscono beni strumentali per la società e sono state acquistate tramite leasing o finanziamenti che si riflettono nel passivo.

Pertanto, la quota di posseduta dal sottoscritto (1%) non presenta alcun valore economico da poter mettere a disposizione della massa creditoria.

Il sottoscritto svolge l'attività di lavoro dipendente della società come descritto poc'anzi.


10 

azioni di Banca Popolare di Cividale SCPA – a seguito di procedura di pignoramento è stato assegnato all’Agenzia delle Entrate Riscossioni la somma dichiarata di euro 943,54 a titolo di rimborso spese di procedura (all. 20);

Non si dispone di altri beni immobili, né mobili, né mobili registrati o di crediti.

Non esiste nessun conto corrente aperto presso Istituti bancari.

Per quanto riguarda gli atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni, si allega la dichiarazione di non esistenza di tali atti e di non esistenza di atti impugnati dai creditori (all. 21).

6 - PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



In particolare, il ricorrente propone il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione (spese della procedura) e il pagamento del 2,14 % dei crediti complessivi a saldo e stralcio ovvero il pagamento del 36,38% delle somme in privilegio grado I ex art. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. con conseguente stralcio di ogni altra somma di pari o inferiore grado di privilegio.

La situazione debitoria complessiva evidenziata è di euro 468.175,30 cui vanno, però, sommate le spese della procedura di Sovraindebitamento che ammontano a euro 1.952,30 in prededuzione, euro 634,40 (euro 500,00 oltre c.p. e iva) per l’assistenza della dott.ssa ed euro 1.317,90 per il compenso dell’O.C.C. (all. 22) per cui il debito complessivo ammonta a euro 470.127,60.

Verranno invece anticipate al momento del deposito euro 200,00 per l’imposta di registro, euro 98,00 per il contributo unificato ed euro 27,00 per la marca da bollo.

IMPORTO DA PAGARE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La somma che si propone di pagare è di euro 11.952,30 così composta:


11 

a) euro 1.952,30 per spese di procedura (imposta di registro, contributo unificato, marca da bollo, compenso OCC, compenso consulente) in prededuzione da pagare nella misura del 100%;



b) euro 10.000,00 che saranno pagati a saldo e stralcio del debito complessivo nella misura del 2,14%, ovvero del 36,38% delle somme in privilegio, grado I ex art. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c., con conseguente stralcio di ogni altra somma di pari o inferiore grado di privilegio.

La proposta prevede, altresì, la sospensione del pagamento del pignoramento dello stipendio a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, unico creditore, e il pagamento delle suddette percentuali in unica soluzione mediante l'utilizzo di finanza esterna apportata dalla signora Antonella Sartori.

Poiché le entrate mensili ammontano a circa euro 300,00 (di cui euro 20,00 già pignorati) e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze per il proprio sostentamento dignitoso supera il modestissimo stipendio mensile percepito, non è possibile proporre alcun pagamento rateale mensile derivante dallo stesso.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente.

Per il migliore soddisfacimento possibile delle pretese creditorie, la signora Antonella Sartori si impegna a versare a titolo di finanza esterna la somma di euro 11.952,30 entro 30 giorni dalla notifica dell'auspicata omologa dell'Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. L'accredito della somma potrà avvenire su un conto corrente o libretto che il sottoscritto provvederà ad aprire o mediante altra modalità che gli organi della procedura vorranno indicare.


12 

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'importo, il ricorrente si impegna a pagare in unica rata le spese di procedura in prededuzione per euro 1.952,30 e quota parte del credito per euro 10.000,00.

Si allegano la dichiarazione sostitutiva relativamente all'elenco creditori e le somme dovute, alle spese correnti e all'elenco dei beni (all. 23).



Il ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo e stralcio di quanto dovuto, con la cessazione del pignoramento dello stipendio attualmente in essere e con liberazione di eventuali coobbligati.

GARANZIE

L'unica garanzia che il sottoscritto può offrire è l'impegno assunto dalla sig.ra Antonella Sartori tramite la sottoscrizione della presente proposta, di versare le somme richieste per sostenere le spese della procedura e il pagamento della somma al ceto creditorio.

7 - CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

La presente proposta di Accordo formulata dal sottoscritto è migliorativa rispetto all'attuale situazione in quanto la somma messa a disposizione per euro 10.000,00 deriva interamente da finanza esterna con tempi certi e brevissimi. Con il pignoramento attualmente in essere di euro 20,00 mensili, il creditore recupererebbe tale somma in 500 mesi ovvero (41 anni e 8 mesi). Si noti che una somma di così basso importo è verosimilmente inferiore anche al costo impiegato dal creditore per la sua gestione, monitoraggio, rendicontazione ecc. e pertanto a parere del sottoscritto risulta essere antieconomica.

Gli altri due scenari possibili sarebbero la liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. n. 3/12 e la liquidazione del debitore incapiente ex art. 14-quaterdecies L. n. 3/12.

L'alternativa di liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. n. 3/12 non è conveniente per il creditore in mancanza di beni e di redditi superiori a quanto necessario per la sopravvivenza dignitosa del sottoscritto e pertanto l'attivo sarebbe nullo venendo a mancare la finanza esterna la quale è condizionata solo alla presente proposta.

Le stesse considerazioni valgono anche per l'alternativa di liquidazione del debitore incapiente ex art. 14-quaterdecies L. n. 3/12.

In conclusione, a parere del sottoscritto la proposta di accordo così come formulata risulta la più conveniente per il creditore rispetto all'attuale situazione e ad ogni altra alternativa prevista dalla legge n. 3/12 sia in termini di soddisfazione del creditore in termini di tempo e di costi.



8 - CONCLUSIONI

Il ricorrente, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che l'Accordo proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità di ripartire, azzerando così i propri debiti. La proposta appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Alla luce di quanto esposto, il proponente

CHIEDE

Voglia il Tribunale di Verona

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. L. n.3/2012, di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti del signor Tommasi Armido Daniele

2. Fissare, ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e fissazione dei termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto

3. Ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c), L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Con osservanza.


Verona, 13 Luglio 2022

Armido Daniele Tommasi

Antonella Sartori (finanza esterna)


Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari a € 98,00.

Salvezze di legge.



N. 10/22

Accordo



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Silvia Rizzuto

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da TOMMASI ARMIDO DANIELE in data 14.7.2022, con sottoscrizione ex art. 8, c. 2 legge 3/12 anche da parte di SARTORI ANTONELLA a conferma dell'impegno assunto di versamento della somma di € 11.952,30 ai fini della fattibilità della proposta;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi rag. Debortoli in data 14.7.22 e l'integrazione depositata il 14.9.2022;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in Verona;

ritenuto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto non è assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (il ricorrente in passato ha svolto attività di agente di commercio, nel 2005 ha assunto la carica di amministratore unico di Neam s.p.a. e con contratto a tempo indeterminato del 1.11.2014 svolge attività di autista presso la società Centro Autoservizi Taxiblu NCC s.r.l. e detiene una quota di partecipazione del 51% della società Neam Nautica s.r.l.);

- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012 (il ricorrente percepisce una retribuzione di € 300 netti mensili di cui € 209 pignorati da Equitalia, detiene la quota dell'1% della società e del 51% della società Neam Nautica inattiva dal 5.10.2005; non è proprietaria di beni mobili o immobili ed è attualmente gravata da debiti per euro 468.175,30; le azioni di banca Popolare di Cividale sono state assegnate a Agenzia delle Entrate – Riscossioni, vive ospite della cugina);

- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

rilevato, in particolare che:

- il debitore ha indicato l'elenco dei creditori, la composizione del suo nucleo familiare e ha depositato l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge;
- che i crediti sono stati verificati dal gestore della crisi, mediante accesso al cassetto fiscale, interrogazione delle banche dati pubbliche e circolarizzazione tra i creditori;
- che sono state indicate le spese necessarie per il sostentamento personale;
- che la proposta prevede:

1) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC e del consulente che assiste la ricorrente) di ammontare complessivo pari ad euro 1.952,30;

2) il pagamento di € 10.000,00 a saldo e stralcio del debito complessivo nella misura del 2,14% ovvero del 36,38% delle somme in privilegio grado I ex art. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. con conseguente stralcio di ogni altra somma di pari o inferiore grado di privilegio

3) la sospensione del pagamento del pignoramento dello stipendio a favore dell'unico creditore Agenzia delle Entrate – Riscossioni;

- che il fabbisogno necessario per garantire l'attuazione della predetta proposta di soddisfazione dei creditori non può essere ricavato dal patrimonio della debitore che percepisce uno stipendio mensile di € 300, sicché del tutto correttamente è stato previsto l'apporto di finanza esterna da parte di Antonella Sartori che ha assunto l'impegno di mettere a disposizione dei creditori, subordinatamente all'omologa ed entro 30 giorni da questa, la complessiva somma di euro 11.952,30 da versare su un conto corrente o libretto intestato alla procedura. Somma che, entro i successivi 10 giorni, sarà corrisposta dal ricorrente ai creditori come da proposta;

- che la sig.ra Sartori oltre ad assumere specifico impegno in tal senso (vedi dichiarazione sub. doc. 8) ha anche personalmente sottoscritto la proposta, ai sensi dell'art. 8, c. 2 legge 3/12;

- che in considerazione del fatto che il pagamento è previsto entro 30 giorni dall'omologa, non vi è ragione di dubitare della fattibilità della proposta, essendo peraltro la somma promessa idonea a garantire la soddisfazione dei creditori nella misura sopra indicata;

- che la relazione particolareggiata e la successiva integrazione del gestore della crisi contengono tutte le verifiche ed attestazioni previste dalla legge 3/12, ivi comprese quelle relative alla verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, alla fattibilità del piano e alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (nella quale non sarebbe disponibile la finanza esterna messa a disposizione dalla Sartori sicché, in ragione dell'entità del pignoramento a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossioni, quest'ultima riuscirà a raggiungere la somma

complessiva di € 10.000 in oltre 41 anni, non vi sono prospettive di future masse attive a seguito di eredità, la liquidazione delle quote societarie di proprietà dell'istante);
che, allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;
ritenuto opportuno precisare che nonostante il fatto che l'accorso sia stato prospettato di natura novativa e con liberazione degli eventuali coobbligati quest'ultimo effetto, in caso di approvazione ed omologa dell'accordo, non potrà tuttavia prodursi. Infatti, pur essendo vero che ai sensi dell'art. 11/4 legge 3/12, se così previsto, l'accordo può comportare la novazione delle obbligazioni contratte dal debitore, va tuttavia considerato che il terzo comma della medesima disposizione stabilisce espressamente che *"l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso"*.
rilevato, inoltre, che devono essere adottate idonee forme di pubblicità della proposta e del presente decreto e che va altresì emesso il provvedimento di cui all'art. 10, c. 2 lett. c) Legge 3/12 visto l'art.10 Legge n.3/2012,

FISSA

l'udienza del **7.12.2022 ore 10,30** avanti a sé per l'esame dell'accordo;

DISPONE

la comunicazione della proposta di accordo e del presente decreto ai creditori a cura del gestore della crisi rag. Debortoli **almeno 40 giorni prima** del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10 co. 1 L. n. 3/2012. Il dott. Debortoli indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso (o dissenso) rispetto alla proposta di accordo - per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata – al gestore della crisi rag. De Bortoli **entro il giorno 18 novembre 2022, con avvertimento che, in mancanza, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.**

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi provveda agli ulteriori incumbenti di cui all'art. 12, comma 1 Legge 3/12

DISPONE

che a cura del gestore della crisi la proposta e il presente decreto siano immediatamente pubblicati, per una sola volta, sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "Il Caso.it". Il tutto con oscuramento dei seguenti dati sensibili: indirizzo di residenza della ricorrente; nominativi di persone fisiche diverse dalla ricorrente, da Sartori Antonella, dal Giudice e dal gestore della crisi;

/

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa dell'accordo non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Tommasi Armido Daniele da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto che, ai sensi dell'art. 10, c. 5 legge.3/12, è equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione alla ricorrente, al gestore della crisi e all'OCC.

Verona,16.9.2022

Il Giudice

Dott. Silvia Rizzuto